

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTI SANITARI

~~DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1896 del 20/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)~~

NELL'AMBITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 88/1999 A FAVORE DEI

DIPENDENTI DI S.T.P.S SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO SPA

TRA

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (nel prosieguo "Fondazione IRCCS"), con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P. IVA 04724150968, di seguito denominata Fondazione IRCCS, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

La **S.T.P.S Società Trasporti Pubblici Sondrio Spa** (nel prosieguo "l'Azienda") con sede legale in Sondrio, via Samaden n.35, P.I. 00122020142 nella persona del Presidente ing. Natalia Cristini, domiciliata per la carica presso detta sede,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L'Azienda si avvale della Fondazione IRCCS, tramite la SC Medicina del Lavoro, per l'effettuazione dei seguenti accertamenti sanitari:

- Protocollo ammissione (allegato 2);
- Protocollo revisione (allegato 3).

Le visite mediche previste e gli accertamenti sanitari verranno effettuati dal personale della Fondazione IRCCS, durante l'orario di lavoro, di norma presso gli ambulatori della SC Medicina del Lavoro della Fondazione, siti in Milano, via Francesco Sforza 35, presso il padiglione Devoto, piano terra.

ART. 2 - Corrispettivo economico

Per l'attività prestata dalla Fondazione IRCCS, secondo quanto stabilito nell'art.1, verranno applicati i seguenti importi:

- Protocollo assunzione (allegato 2) € 424,09;
- Protocollo revisione (allegato 3) € 205,75.

ART. 3 - Prestazioni e compensi aggiuntivi

La Fondazione IRCCS si impegna a effettuare tutte le prestazioni, cliniche e strumentali, non comprese nell'art. 1 della presente Convenzione, laddove necessarie e non espressamente previste.

ART. 4 - Durata e recesso

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione per la durata di 36 mesi, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. o a mezzo PEC con almeno un mese di preavviso.

L'eventuale riaffidamento del servizio verrà preceduto da comunicazione scritta, da cui risulti il corrispettivo, i termini e le modalità di rinnovo concordate.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 5 - Modalità e termini di pagamento

Le prestazioni sanitarie, di cui agli artt. 2 e 3 del presente accordo, saranno fatturate con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura

ART. 6 - Copertura assicurativa

L'Azienda si impegna a garantire, a proprie cure e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e manleva la Fondazione IRCCS per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli). Si precisa,

inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione IRCCS è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016).

- 1) ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di Convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali;
- 2) sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR), i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- 3) la Fondazione IRCCS si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto;
- 4) restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente;
- 5) in adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'Azienda, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di

Convenzione, Fondazione IRCCS, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

- 6) il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- 7) il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche;
- 8) per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del Titolare, così come esplicitate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare e adeguare tali prescrizioni;
- 9) al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio

DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina;

- 10) le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto;
- 11) il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del Titolare;
- 12) il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare;
- 13) la nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla Convenzione in corso, e si intenderà revocata di

- diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa;
- 14) per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

**ART. 8 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico di
comportamento**

Le parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano al rispetto, per quanto a ciascuna applicabili, delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento.

ART. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra Fondazione IRCCS e l'Azienda.

ART. 10 - Oneri e registrazione

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale dott. Matteo Stocco

S.T.P.S Società Trasporti Pubblici Sondrio Spa

Il Presidente ing. Natalia Cristini

ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
- f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
- g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
- h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.

**ALLEGATO 2: PROTOCOLLI SANITARI AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE PER ADDETTI AL TRASPORTO
PUBBLICO**

ASSUNZIONE	
Visita specialistica medicina del lavoro	€ 30,00
Valutazione dei requisiti visivi	€ 72,31
Audiometria	€ 15,49
Colloquio psicodiagnostico	€ 134,28
MMPI	
Tempi reazione	
ECG	€ 20,66
Emocromo completo con formula	€ 6,20
Glicemia	€ 2,04
Emoglobina glicata	€ 12,19
Creatininemia	€ 2,04
Creatinina sangue	€ 2,04
Colesterolo totale	€ 2,04
Trigliceridi	€ 2,58
ALT	€ 2,58
Gamma GT	€ 2,32
CDT	€ 14,58
Esame completo urine	€ 2,74
Screening tossicologico (se richiesto) *	€ 100,00
TOTALE PROTOCOLLO	€ 424,09

*Test di conferma compreso

**ALLEGATO 3: PROTOCOLLI SANITARI AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE PER ADDETTI AL TRASPORTO
PUBBLICO**

REVISIONI	
Visita specialistica medicina del lavoro	€ 30,00
Valutazione dei requisiti visivi*	€ 72,31
Audiometria	€ 15,49
ECG	€ 20,66
Emocromo completo con formula	€ 6,20
Glicemia	€ 2,04
Creatininemia	€ 2,04
Colesterolo totale	€ 2,58
Trigliceridi	€ 2,04
ALT	€ 2,04
Gamma GT	€ 2,04
CDT	€ 14,58
Esame completo urine	€ 2,74
Tempi reazione	€ 30,99
TOTALE PROTOCOLLO	€ 205,75